

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXXII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		JACOMETTI . . . . .	303, 304
PRESIDENTE . . . . .	300	MATTARELLI GINO . . . . .	304
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre-</i>	
PRESIDENTE . . . . .	300	<i>sidenza del Consiglio</i> . . . . .	303
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione</b>		PINTUS . . . . .	303
<i>e rinvio):</i>		PUGGI ERNESTO . . . . .	302, 303
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifica-		VERONESI, <i>Relatore</i> . . . . .	301, 304
zioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995,		VILLA GIOVANNI . . . . .	303
sul mantenimento dei minori assi-			
stati nell'Albergo dei poveri di Napoli		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione</b>	
( <i>Urgenza</i> ). (1317) . . . . .	300	<i>e rinvio):</i>	
PRESIDENTE . . . . .	300	Modifiche alla legge 27 novembre 1939,	
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre-</i>		n. 1780, istitutiva dell'Ente nazio-	
<i>sidenza del Consiglio</i> . . . . .	300	nale per le Tre Venezie. ( <i>Approvato</i>	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	300	<i>dalla I Commissione permanente del</i>	
JACOMETTI ed altri: Modifiche agli arti-		<i>Senato</i> ). (1028) . . . . .	304
coli 86 e 95 del testo unico delle leggi		PRESIDENTE . . . . .	304, 305
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,		GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	304
n. 773. (74);		SANNICOLÒ . . . . .	305
BONOMI ed altri: Modifica agli articoli 86		<b>Proposta di legge (Discussione e approva-</b>	
e 95 del testo unico delle leggi di pub-		<i>zione):</i>	
blica sicurezza approvato con regio		LOMBARDI RUGGERO: Delimitazione del ter-	
decreto 18 giugno 1931, n. 773, in		ritorio del comune di Arcade ed ere-	
merito alla vendita al minuto del vino		zione in comune autonomo del centro	
(169);		di Giavera . . . . .	305
SPADAZZI ed altri: Modifica dall'articolo		PRESIDENTE . . . . .	305, 306
95 del testo unico delle leggi di pub-		BORIN . . . . .	306
blica sicurezza, approvato con regio		CONCAS . . . . .	306
decreto 18 giugno 1931, n. 277). (1350)	301	DAL CANTON MARIA PIA . . . . .	306
PRESIDENTE . . . . .	301, 303, 304	GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	305
BISANTIS . . . . .	303	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre-</i>	
		<i>sidenza del Consiglio</i> . . . . .	306
		SANNICOLÒ . . . . .	306
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	307

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

**La seduta comincia alle 9,30.**

GASPARI, *Segretario*. Da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rampa è in congedo.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Il conflitto di competenza insorto con la VI Commissione (Finanze) sulla proposta di legge n. 939, « Norme per l'applicazione della tassazione di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni » è stato risolto a seguito di colloqui con il Presidente di quella Commissione ed il provvedimento resta assegnato alla competenza della nostra Commissione. Chiedo, pertanto, il mandato per ottenere dalla Presidenza della Camera il trasferimento di questa proposta di legge in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria mi ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 1317, di cui è prima firmataria, concernente l'Albergo dei poveri di Napoli.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (Urgenza). (1317).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli ». (1317).

La discussione di questa proposta di legge ha avuto già inizio in una precedente seduta ed il Relatore, onorevole Russo Spena, svolse la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA. Sottopongo alla Commissione una modificazione all'articolo 1 che, nella sua formulazione attuale, suona in questi termini:

« Il contributo annuo dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli è elevato da lire 2 milioni a lire 140 milioni ».

Propongo il seguente emendamento: « Sostituire le parole: lire 140 milioni, con le altre: lire 70 milioni annui per il prossimo decennio ».

Con questa modifica penso che la proposta di legge possa essere approvata più facilmente, altrimenti la soluzione di questo problema non si sa quando potrà aver luogo, date le difficoltà insorte nella ricerca della copertura. Siccome si parla con insistenza del risanamento di Napoli, non mi pare che, proprio su questo punto, la Commissione debba pronunciarsi in senso negativo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io chiedo un breve rinvio, anche perché, la copertura della spesa come si sa, doveva essere attuata attingendo ai fondi riservati all'E. C. A. Gli onorevoli deputati hanno ben presenti le osservazioni che sono state fatte in proposito nella precedente seduta. Un breve rinvio potrebbe servire al Governo per tentare di reperire i fondi attraverso il Tesoro e non attraverso uno spostamento delle somme destinate all'assistenza.

Mi dichiaro favorevole alla sostanza dell'emendamento, che apprezzo in quanto facilita l'approvazione della proposta di legge; però chiedo un rinvio per sentire il parere dell'amministrazione competente e per tentare, altresì, di reperire i fondi al di fuori di quelli destinati all'assistenza normale.

TITOMANLIO VITTORIA. Vorrei che, oltre il Governo, si pronunciasse anche la Commissione. Ove tanto la Commissione quanto il Governo fossero d'accordo sull'emendamento, si potrebbe nella prossima riunione passare all'approvazione della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento che ora ella ha proposto lo dobbiamo, a termini di regolamento, inviare per il parere alla V Commissione (Bilancio). È nostro dovere, invece, sentire se la Commissione sia d'accordo sul principio informatore contenuto nell'emendamento proposto. Pongo, pertanto, in votazione il principio di sostituire l'erogazione della somma fissa ed unica di lire 140 milioni, con l'altra di una assegnazione annuale di lire

70 milioni, per dieci anni, a favore dell'Albergo dei poveri di Napoli.

(È approvato).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta non appena la V Commissione (Bilancio) avrà espresso il proprio parere.

**Seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri: Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (74); Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto dei vini (169); Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (1350).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle seguenti proposte di legge: « Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1941, n. 773 » (74), d'iniziativa dei deputati Jacometti e altri; « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (169), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri e dei deputati Spadazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1350). Il Relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano le tre proposte di legge iscritte, oggi, all'ordine del giorno furono già esaminate in una precedente seduta della nostra Commissione e venne dato incarico a un comitato ristretto di redigere un nuovo testo concordato con il Governo.

In sostanza i proponenti ritengono necessario aumentare le unità commerciali che vendono vino ed a questo scopo hanno proposto l'abolizione del numero limite. Feci osservare, in un mio precedente intervento, che, in realtà, questo numero limite era già praticamente superato perché, oltre alle norme generali, vi sono varie disposizioni particolari che consentono la concessione di licenze oltre questo numero limite. Ad ogni

modo, tenendo presente che il disegno di legge governativo, che apporta modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, propone la completa abolizione di ogni vincolismo per la vendita del vino, si convenne di fare un primo passo verso la liberalizzazione proponendo, per ora, una riduzione del numero limite.

Un secondo punto riguardava la possibilità di consentire la vendita del vino anche negli esercizi che somministrano cibi cotti al pubblico. Questa richiesta, partita soprattutto da ambienti milanesi, è stata accolta nel primo articolo delle proposte di legge in esame.

Durante la discussione si manifestò l'opportunità di permettere anche ai circoli privati — non facenti parte di organizzazioni nazionali come l'E. N. A. L. e le A. C. L. I. — la vendita di bevande alcoliche al di là del numero limite.

Tutti questi punti sono stati accolti nel nuovo testo proposto dal comitato ristretto. Passiamo, ora, alla illustrazione delle singole norme.

Innanzitutto l'articolo 1 modifica il numero limite. L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fa tre distinzioni: nel primo comma è detto che in ciascun comune, o frazione di comune, gli esercenti che vendono qualsiasi bevanda alcolica non possono superare il rapporto di 1 a 400 abitanti. Il secondo comma considera le bevande alcoliche che hanno contenuto in alcool superiore al 4 ½ per cento fino al 21 per cento e fissa il rapporto di 1 a 1.000. Nello stesso articolo, una terza limitazione riguarda i cosiddetti superalcolici, per i quali occorre l'autorizzazione del prefetto, oltre alla licenza del questore e si stabilisce, in relazione all'articolo 89, che non possono essere concesse autorizzazioni per i superalcolici in numero superiore al rapporto di 1 a 1.000.

Nella discussione avvenuta in comitato ristretto si è dovuta, innanzi tutto, chiarire una discordanza tra il testo della legge e la prassi, che distingue soltanto tra alcolici e superalcolici, ma non considera la gradazione da 0 a 4 ½ per cento. Quindi, grazie all'intervento del nostro Presidente, è stato dichiarato dall'autorità competente che nella pratica attuazione la proporzione dell'1 per 400 vale per le bevande inferiori ai 21 gradi, cioè per le cosiddette bevande alcoliche, ivi compreso il vino, mentre per i superalcolici, che contengono più del 21 per cento del volume in alcole, si applica il rapporto di 1 a 1.000.

Si è ritenuto che, nella nuova formulazione dell'articolo 95, valesse la pena di togliere questa discordanza esistente tra testo formale e prassi, per cui è stato soppresso il secondo comma.

In conclusione, il nuovo testo dell'articolo 1 stabilisce che in ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di 1 a 250 abitanti, sostituendo così il limite di 400 con 250.

Il secondo e il terzo comma del nuovo testo riproducono esattamente quanto è già contenuto nell'articolo 95. Il quarto comma stabilisce che in ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni per i superalcolici, previste dall'articolo 89, non può superare il rapporto di uno per mille abitanti, così come è detto nel vecchio testo.

L'articolo 2 riguarda i circoli privati. L'articolo 86 del testo delle leggi di pubblica sicurezza dice all'ultimo comma: « La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ». Quindi, secondo il vecchio testo, occorre la licenza ed anche queste licenze entravano nel computo del numero limite. Senonché, con il decreto legislativo 28 giugno 1946, modificato nel suo primo comma dal successivo decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, sono state tolte dal computo, ai fini del numero limite, le vendite di alcolici fatte da circoli di enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Ora, l'articolo 2 del nuovo testo proposto dal comitato ristretto toglie dal computo del numero limite non solo gli enti collettivi, ma anche i circoli privati che svolgono attività assistenziale e ricreativa, limitatamente ai propri soci, anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale. Però, negli spacci predetti, è vietata la vendita di bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcole.

Questa è la seconda richiesta che è stata accolta.

La terza richiesta, riguardante gli esercizi che vendono cibi cotti ed i posti di ristoro è soddisfatta nel seguente articolo 3, dove è detto: « Con le limitazioni di cui all'articolo 1 della presente legge ed esclusivamente per le bevande che abbiano contenuto in alcool

inferiore al 21 per cento del volume, possono avere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumino cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro ».

Pertanto, col nuovo testo, si è fatto un primo passo verso la liberalizzazione che è stata auspicata.

PUCCI ERNESTO. Io insisto perché la Commissione accolga nella sua parte sostanziale la proposta di legge Bonomi, che corrisponde anche a quella Jacometti. Il problema che ci siamo posto non è tanto quello di ridurre il numero limite, mantenendo in vita determinate limitazioni che hanno sempre impedito la libera esplicazione della vendita del vino, bensì il problema generale, quello cioè di rendere il consumo del vino più agevole e più accessibile.

Se il Parlamento ha affrontato l'argomento dell'abolizione dell'imposta sul vino, che rappresenta un qualcosa come 36 miliardi di lire, non vedo perché, in questa sede, noi non si debba affrontare, con la stessa decisione, un problema di assai più modesta importanza.

Le ragioni che hanno ispirato in passato le limitazioni erano ragioni di difesa della salute pubblica, perché l'aumento costante del consumo del vino determinava il pericolo dell'alcolismo. Invece, adesso, si sta verificando il fenomeno inverso, ed una delle cause per cui la crisi del vino persiste è che la maggior parte delle nuove generazioni si orienta verso il consumo di altre bevande.

Ora, a che cosa si riduce il mantenimento del numero limite? In un privilegio per gli esercenti che vendono vino. Io ritengo che nei limiti consentiti a tutte le altre categorie economiche e commerciali, anche gli esercenti del vino hanno pieno diritto di difendersi, ma in altra sede, non attraverso una disposizione di legge così vincolante. Le commissioni comunali per il commercio facciano in modo che anche per la concessione di licenze per la vendita del vino sia sentito il loro parere; ma non è possibile che si mantenga una limitazione che porta grave nocimento e che si presta a tutta una serie di traffici immorali. So di licenze per vendita di vino, alle quali consegue anche la possibilità di tenere una bettola, che si vendono a prezzi notevoli.

Penso, perciò, che per quanto riguarda l'articolo 1 del nuovo testo proposto dal comitato ristretto dovrebbe essere mantenuta la formulazione contenuta nell'articolo 2 delle proposte di legge Bonomi e Jacometti, ove si prevede la soppressione del rapporto

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

limite relativamente alla vendita del vino e la riduzione del rapporto limite in merito alla vendita di superalcolici. È l'incremento della vendita dei superalcolici che può determinare delle preoccupazioni per la salute pubblica; ma per quanto riguarda la vendita del vino questa necessità non è assolutamente sentita.

Debbo anche rilevare che, in sostanza, la riduzione del rapporto limite da 400 a 250 è di modesta consistenza...

PRESIDENTE. Ma per il vino il rapporto era da uno a mille.

PUCCI ERNESTO. Però, dalle statistiche che nella precedente discussione ci furono lette dall'onorevole Veronesi, risulta che attraverso tutte le norme che tendono ad eludere o a deviare la legge, si è avuto un ben maggior numero di licenze, date le concessioni relative sia alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, sia ai circoli che sottomano riescono a vendere anche a terzi. Quindi, di fatto, il rapporto limite che nell'Italia settentrionale è di 1 a 250, nell'Italia meridionale è di 1 a 400. Se questo è vero — e certamente è vero, perché gli accertamenti dell'onorevole Veronesi sono sempre accurati e precisi — di fatto si mantiene una formale pastoia per rendere ancora più grave la speculazione che si può perpetrare mentre l'interesse di coloro che vendono il vino è ugualmente non tutelato a sufficienza.

Inoltre, secondo il nuovo testo, nel complesso del rapporto limite di 1 a 250 abitanti verrebbero ad essere comprese anche le licenze per vendita di superalcolici, perché si dice: « In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti ».

PRESIDENTE. Non è esatto. Legga l'ultimo comma del nuovo articolo, dove è detto che il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 1.000 abitanti.

Abbiamo posto il limite anche per alcune bevande che, contenendo alcole al di sotto del 4,50 per cento, potevano essere vendute comunque: per esempio la birra. E questo è un fatto positivo. Si è, poi, ritenuto di dover mantenere questo rapporto limite simbolico soltanto per tutelare l'aspetto igienico sanitario. L'altro rapporto per i superalcolici dell'uno per mille esisteva e non è stato modificato.

PUCCI ERNESTO. Ma avremo degli effetti modestissimi ed irrilevanti dall'approvazione di questo testo.

Ad ogni modo, resta ferma la mia tesi che non è possibile mantenere un rapporto limite di qualsiasi natura per la vendita del vino. Per i superalcolici, specialmente nelle grandi città, un limite può essere anche opportuno, magari ridotto; mentre nei paesi solo pochi esercizi hanno la licenza per la vendita di superalcolici. Quindi, insisto perché la Commissione approvi il testo della proposta Bonomi, che è identico a quello della proposta Jacometti.

JACOMETTI. Naturalmente la proposta del collega Pucci Ernesto, di tornare al testo delle proposte di legge Bonomi e mia, mi trova favorevole. Però debbo dire con tutta schiettezza che, se la Commissione non accogliesse il concetto più largo dell'onorevole Pucci Ernesto, aderirei al nuovo testo concordato.

VILLA GIOVANNI. Noi consentiamo pienamente con quanto è stato detto questa mattina. La questione è stata affrontata in modo più ampio e l'onorevole Pucci Ernesto ci ha ricordato molte cose. È evidente, come ha precisato l'onorevole Jacometti, che se questo orientamento fosse fatto proprio dalla Commissione noi ci potremmo dichiarare pienamente sodisfatti. Praticamente si tratta di conoscere l'orientamento della Commissione.

BISANTIS. In ordine a questa proposta di legge debbo rilevare che, quando si operano delle riforme parziali, si incontrano sempre delle difficoltà enormi. Queste difficoltà le abbiamo trovate anche noi, in questa sede, poiché, mentre c'è un disegno di legge governativo, ci sono anche altre proposte. Secondo me sarebbe stato preferibile affrontare tutta la materia che riguarda le modifiche alla legge di pubblica sicurezza nel suo complesso. Il risultato sarebbe stato più aderente alle esigenze pratiche.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio richiesta formale di rinvio della discussione. Chiedo il rinvio anche perché è stato assegnato a questa stessa Commissione un disegno di legge governativo e la proposta di legge Luzzatto che, proponendo una riforma sostanziale della legge di pubblica sicurezza, trattano anche di questa specifica materia per cui vanno abbinate nella discussione. Insisto, pertanto, nella mia richiesta di rinvio perché siano discusse contemporaneamente tutte le proposte che in qualsiasi modo prevedono modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PINTUS. La proposta del Sottosegretario di Stato a me sembra ragionevole. Ad una

condizione però: che si arrivi al più presto alla discussione di tutte queste proposte. Non vorrei che questo rinvio si tramutasse in un rinvio *sine die*.

Chiedo al signor Presidente se sia possibile giungere ad una discussione a breve termine anche del disegno di legge governativo della legge di pubblica sicurezza. Se la risposta dovesse essere negativa proporrei di iscrivere all'ordine del giorno della nostra Commissione il disegno di legge e deliberare di discutere con precedenza la norma che interessa il rapporto limite stralciando il resto.

Mi sembra che sia prevalente l'esigenza di liberalizzare questo settore. Noi siamo ancora impastoiati, non solo nel settore degli alcolici, ma anche in tutti i settori del commercio, da norme corporative. Sarebbe, ormai, tempo di creare nel campo del commercio un regime economico un po' più liberale. Ammessa come determinante questa esigenza dichiaro di insistere per una discussione, tanto del disegno di legge governativo quanto della proposta di iniziativa del deputato Luzzatto sulle modifiche al testo unico della legge di pubblica sicurezza. Se non si può svolgere questa discussione procederemo, in subordinata, allo stralcio.

JACOMETTI. A me spiace che il Governo si sia trovato nelle condizioni di chiedere un rinvio. Però, debbo dichiarare che l'abbinamento non è possibile, in quanto il disegno di legge e la proposta del collega Luzzatto sono assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa. Dichiaro, in ogni modo, di essere contrario all'abbinamento qualora fosse possibile attuarlo.

MATTARELLI GINO. Dal momento che la Commissione si orienta verso la liberalizzazione totale sarebbe opportuno chiedere al relatore di studiare una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Allora si può fare una raccomandazione al relatore di studiare ancora questo problema.

VERONESI. Quando questo argomento è stato discusso, qui, in Commissione, è stata anche affacciata la seguente soluzione: si faccia un passo avanti riducendo il rapporto limite per giungere, poi, alla sua piena soppressione. Quando si dà ad un comitato il compito di studiare un problema, indicandone le linee generali, non lo si deve fare lavorare per alcune sedute per poi mandare tutto all'aria.

Il binario è tracciato: su questo bisogna camminare. In un primo tempo si può raddoppiare il numero degli esercizi. In base alle statistiche, l'affermazione che occorre

liberalizzare il mercato, per aumentare il numero dei litri di vino consumati, è destituita di ogni fondamento. Le statistiche del 1953 forniscono i seguenti dati: le province del nord, che sono le più ricche, superano tutte la media di 100 litri *pro capite*. Nel sud, in venti province, si consumano 20 litri *pro capite*. La media del consumo fra nord e sud è, come si vede, molto diversa eppure il numero degli esercizi è identico. Duecentocinquanta persone nel sud consumano una media di 50 ettolitri all'anno, mentre duecentocinquanta persone nel nord ne consumano in media 250. Secondo me l'ipotesi che l'abolizione del numero limite degli esercizi di vendita sia il mezzo attraverso il quale ottenere un maggior consumo di vino, è errata. L'unico mezzo attraverso il quale si può aumentare il consumo del vino è quello di diminuirne il prezzo da un lato e di aumentare il reddito del consumatore dall'altro. Questa è l'unica strada che si può seguire e che è documentata da tutte le statistiche del dopo guerra.

Se si aumentasse il reddito del consumatore nel sud il consumo passerà, senz'altro, dai venti litri *pro capite* ai 100 e più.

PRESIDENTE. Questo argomento lo discuteremo in una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie. (Approvato dalla I Commissione permanente dal Senato) (1028).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie » (1028) già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Gagliardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato dal Governo, ed approvato dal Senato, propone soltanto alcune modifiche alla legge istitutiva dell'Ente delle Tre Venezie. Questo Ente è sorto nel 1919 per attuare la rinascita agraria delle Tre Venezie. Nel 1939 vennero modificate le sue finalità conferendo ad esso anche funzioni di difesa della italianità del Trentino e dell'Alto Adige. Il disegno di leg-

ge che viene proposto all'esame della Commissione riguarda soltanto alcune modifiche marginali. Si tratta in sostanza di questo: trasferire da un apposito organo, previsto dalla legge del 1939, all'Autorità giudiziaria tutte le controversie relative alla vendita ed alla cessione di beni, già di proprietà di optanti per la Germania. Poiché esistono vecchie controversie in ordine a questo problema si trasferisce all'Autorità giudiziaria ordinaria il potere di decidere le vertenze insorte fra l'Ente e i privati cittadini. A tale proposito l'onorevole Riz, interessato direttamente al problema, ha presentato degli emendamenti che pregherei fossero distribuiti a tutti i componenti di questa Commissione. Devo dichiarare di non essere, però, ancora preparato per una approfondita discussione in quanto lo studio degli emendamenti richiede una mole non indifferente di lavoro ed io stesso ne sto predisponendo alcuni. Concludo questo mio breve intervento con una richiesta di rinvio del seguito della discussione.

SANNICOLÒ. Ho l'impressione che gli emendamenti presentati dall'onorevole Riz modifichino sostanzialmente lo spirito e la sostanza del disegno di legge, per cui gradirei conoscere preventivamente il testo anche di quelli preannunciati dal relatore, e se dovessero essere degli emendamenti ponderosi, come pare siano, non vorrei che ci fossero presentati nello stesso giorno in cui dovremmo discuterli, in quanto desidererei esaminarli bene.

PRESIDENTE. In attesa che il relatore provveda alla stesura dei preannunciati emendamenti il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: Delimitazione del territorio del comune di Arcade ed erezione in comune autonomo del centro di Giavera (913).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Delimitazione del territorio del comune di Arcade ed erezione in comune autonomo del centro di Giavera » (913).

Prego l'onorevole Gagliardi di voler riferire in sostituzione del relatore Mattarelli Gino.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono lieto di riferire su questa proposta di legge perché sono convinto della sua opportunità. Desidero, quindi, dare ai colleghi l'assicurazione più ampia che quello che dirò è stato da me

non solo esaminato, ma anche controllato *in loco*, attraverso un'indagine personale in quanto mi sono personalmente interessato dalla questione.

La proposta di legge trova il suo fondamento nella situazione in cui si trova oggi il comune di Arcade. È una realtà storica, topografica, economica, quella che ha determinato la presentazione della proposta di legge che stiamo discutendo.

Il comune di Arcade si stende dal Montello al Piave e comprende quattro frazioni. È una specie di corridoio lunghissimo, attraversato da due grandi arterie di comunicazione, che costituiscono una linea di gravitazione naturale ove convergono le due parti del comune. Perciò esiste già *in nuce*, nella topografia viaria del comune, l'esigenza che questa legge si proponesse di attuare. Ma c'è qualche cosa di più. È un secolo che i cittadini del capoluogo, cioè di Arcade, si battono per conseguire un distacco dalle frazioni. Le sedute del consiglio comunale si svolgono ad Arcade, ma i consiglieri comunali sono quasi tutti abitanti delle frazioni e si capisce facilmente quale sia la situazione che ne deriva, data l'antitesi e l'animosità che le varie questioni locali alimentano fra i consiglieri comunali schierati in due gruppi distinti ed antagonistici: quelli del capoluogo e quelli delle frazioni. Tra gli abitanti di Arcade e quelli delle altre frazioni esiste, ormai, un muro invalicabile, tanto che nessun abitante di Arcade sposerebbe uno delle frazioni e viceversa.

Tutti i partiti politici di Arcade chiedono unanimemente l'autonomia, perché la situazione è insostenibile. Gli abitanti di Arcade si trovano in minoranza permanente e sono costretti, pur rappresentando la zona più evoluta economicamente, più sviluppata, a subire tutti i ricatti e le pressioni della maggioranza determinata dai consiglieri delle altre tre frazioni, che usano delle finanze comunali a loro favore.

D'altra parte si è stabilito anche un certo equilibrio, perché nelle frazioni più depresse sono state realizzate alcune opere fondamentali, come l'acquedotto, una serie di strade, scuole, eccetera. In tal modo il distacco di Arcade dalle frazioni, che verrebbero elevate a comune autonomo, non lascerebbe i poveri da una parte ed i ricchi dall'altra, ma determinerebbe una situazione discretamente equilibrata.

A conforto della Commissione ho qui, con i timbri del notaio, le firme di tutti gli elettori di Arcade che chiedono unanimemente

l'autonomia, oltre a tutta la rituale documentazione amministrativa, elaborata dal Ministero dell'interno.

Con la proposta di legge si elevano a comune le frazioni di Giavera del Montello, Cusignano e Santi Angeli. L'onorevole Lombardi Ruggero con la sua proposta di legge chiede, appunto di costituire in comune a parte le tre frazioni, dato che ciò non è possibile in via amministrativa, in quanto non raggiungono insieme i tremila abitanti.

Concludendo: esistono tutte le condizioni perché la proposta di legge possa essere accolta e non solo in questo senso conclude la relazione del viceprefetto ispettore, ma anche il Governo mi risulta essere favorevole. Uguale unanimità esiste anche da parte dei deputati interessati al problema, come gli onorevoli Concas e Dal Canton Maria Pia.

La formulazione dei singoli articoli è stata da me rivista e le varie norme sono state rielaborate nella forma usuale che viene seguita in casi di creazione di nuovi comuni, e ciò in aderenza anche ai principi amministrativi che regolano la materia.

BORIN. Mi pare che l'espressione della volontà popolare, rappresentata dalla raccolta delle firme, dovrebbe venire da parte dei cittadini delle frazioni di Giavera, Cusignano e Santi Angeli, non da parte della frazione di Arcade, che si vuole staccare. Se dovessimo affermare il principio opposto, ammettendo che un centro economicamente attivo possa ottenere la elevazione in comune autonomo dalle frazioni povere, e contro la volontà di queste ultime, annuncio fin d'ora che presenterò una proposta di legge riguardante Bassano del Grappa, in quanto al suo territorio è stato aggiunto un comune che non aveva mezzi per vivere da solo.

PRESIDENTE. Le faccio notare che il Parlamento può prendere le proprie deliberazioni senza la richiesta dei cittadini. La procedura cui ella si richiama riguarda il provvedimento amministrativo; quindi non c'è inammissibilità per la proposta di legge in esame.

CONCAS. Quanto ha riferito l'onorevole Gagliardi corrisponde pienamente alla realtà. È una antica aspirazione della frazione di Arcade, come delle altre frazioni, di rendersi autonome rispettivamente, anche perché esistono delle rilevanti diversità di natura economica. Una zona è collinosa, mentre l'altra è in pianura. In quella collinosa sono state create delle piccole industrie che non esistono nella pianura, dove l'economia è a carattere agricolo. Esiste, però, una possibilità di autosufficienza amministrativa per i due comuni.

Sono, quindi, favorevole alla proposta di legge di iniziativa del deputato Lombardi Ruggero ed ho avuto l'incarico di portare l'adesione dell'onorevole Marchesi, oggi impegnato alla Commissione Trasporti.

Aggiungo che non è esatto pensare che i cittadini di Arcade si vogliano liberare delle frazioni; sono gli abitanti delle frazioni che vogliono creare un comune amministrato da loro. Infatti, i cittadini di Giavera vanno ora incontro a grandi difficoltà perché sono distanti parecchi chilometri dal capoluogo e perché sono tagliati fuori da ogni attività, in quanto questo centro gravita verso Montebelluna, mentre Arcade gravita su Treviso.

SANNICOLÒ. Mi pare che la decisione da prendere sia semplice, direi quasi obbligatoria. Abbiamo la unanimità dei rappresentanti politici della zona. Non capisco perché non dovremmo appoggiare questa proposta. Vorrei cogliere questa occasione per esprimere il mio pensiero in proposito. All'esame della nostra Commissione vi sono quindici o sedici proposte per la creazione di nuovi comuni, che non sono tutte di così semplice risoluzione come quella in esame, per cui non si può, in tutta coscienza, prendere una decisione se non dopo aver intesi di persona gli abitanti del posto.

Pertanto, io credo che per l'esame delle altre proposte, dove non esiste l'unanimità di giudizio da parte dei rappresentanti locali delle popolazioni, sarebbe opportuno che la Commissione prendesse sempre contatti diretti con le autorità e con le popolazioni locali interessate.

DAL CANTON MARIA PIA. Mi dichiaro favorevole alla approvazione della proposta di legge perché la situazione *in loco* è veramente patologica.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora, se non vi sono osservazioni, alla votazione dei singoli articoli nella formulazione proposta dal relatore, che è quella rituale per la creazione di nuovi comuni.

#### ART. 1.

Le frazioni di Giavera del Montello, Cusignano e Santi Angeli del comune di Arcade, in provincia di Treviso, sono erette in comune autonomo, con denominazione e capoluogo Giavera del Montello.

(È approvato).



## ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Giavera del Montello.

Il prefetto di Treviso sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Arcade ed il comune di Giavera del Montello, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Arcade.

È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Arcade che sarà inquadrato negli organici del comune di Giavera del Montello sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo: «Delimitazione del territorio del comune di Arcade ed erezione in comune autonomo del centro di Giavera del Montello».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 913 di iniziativa del deputato Lombardi Ruggero:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

LOMBARDI RUGGERO: « Delimitazione del territorio del comune di Arcade con creazione in comune autonomo del centro di Giavera del Montello ».

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Favorevoli . . . . .	27
Contrari . . . . .	0
Astenuti . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Carrassi, Colitto, Dal Canton Maria Pia, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Gaudioso, Greppi, Lajolo, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana, Zurlini.

Si è astenuto:

Borin.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI